

Città di Solofra

Provincia di Avellino

P.zza S. Michele 5 tel 0825 582411 fax 0825 532494

Prot. n. 9487 del 18-06-2021

AVVISO ALLA CITTADINANZA

OGGETTO: DICHIARAZIONE DELLO STATO DI GRAVE PERICOLOSITA' PER GLI INCENDI BOSCHIVI-ANNO 2021.

IL SINDACO

Visto il Decreto Dirigenziale n.237 del 14.06.2021 della Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile della Giunta Regionale della Campania, con cui è dichiarato lo stato di grave pericolosità di incendi boschivi sul territorio regionale per il periodo compreso tra il 15 Ggiugno al 20 settembre 2021, disponendo per lo stesso periodo, in ragione della Legge n.116 dell'11 agosto 2014, il divieto assoluto di bruciatura di vegetali, loro residui o altri materiali connessi all'esercizio delle attività agricole nei terreni agricoli, anche se incolti, degli orti, parchi e giadini pubblici e privati, nonché la combustione di residui vegetali forestali.

Visti

- a) La Legge 21 novembre 2000, n.353, Legge-quadro in materia di incendi boschivi;
- b) Il Decreto Legislativo 3 aprile 2006,n.152, che detta norme in materia ambientale;
- c) La Legge 6 febbraio 2014 n. 6, recante disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate;
- d) La Legge 11 agosto 2014 n.116;
- e) La Legge Regionale n.26 del 9 agosto 2012 in materia di protezione della Fauna selvatica e disciplina sell'attività venatoria;
- f) Il Regolamento regionale 28 settembre 2017, n.3 "Regolamento di tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale;

Vista la nota della protezione civile della Prefettura di Avellino, pervenuta per pec in data 16.06.2021 ed assunta al prot. comunale al n. 9344 in data 16.06.2021.

RENDE NOTO

Alla Cittadinanza:

- 1) LO STATO DI GRAVE PERICOLOSITA' PER GLI INCENDI BOSCHIVI SULL'INTERO TERRITORIO CAMPANO DAL 15 GIUGNO AL 20 SETTEMBRE 2021, SALVO PROROGHE, per tutte le aree di cui all'art. 2 L. n°353/2000 – aree boscate, cespugliate, arborate e su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree.
- 2) CHE DAL 15 GIUGNO AL 20 SETTEMBRE 2021, SALVO PROROGHE, in ragione degli obblighi dettati dalla Legge n.116 del 11 agosto 2014, in particolare dall'art.14, comma 8, lettera b) che introduce il comma 6 bis all'art.182 del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152 e delle ulteriori norme e decreti di cui sopra indicati, SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE E' FATTO

DIVIETO ASSOLUTO DI BRUCIATURE DI VEGETALI, LORO RESIDUI O ALTRI MATERIALI CONNESSI ALL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' AGRICOLE nei terreni agricoli, anche se incolti, degli orti, parchi e giardini pubblici e privati, nonché la combustione di residui vegetali forestali.

Si richiama, inoltre, l'attenzione :

- Sul divieto di gettare dai veicoli in movimento mozziconi di sigarette su tutte le strade, come disposto dall'art.15, lettera i) del Codice della Strada;
- 4. Sulla necessità che le competenti Autorità Ferroviarie in ambito regionale attivino tutti i propri organi ispettivi e di controllo per vigilare che le zone boscate, del territorio comunale, attraversate dalle linee ferroviarie, siano costituite fasce di rispetto, monde da vegetazione per una larghezza di metri 10,00 su ambo i lati, o comunque trattate con prodotti ritardanti della combustione;
- 5. Sulla necessità che i competenti Organi di controllo , ispettivi e di gestione delle strade nazionali, provinciali e comunali e delle principali autostrade , che attraversano il territorio comunale , provvedano alla creazione di fasce di rispetto, monde di vegetazione , per una larghezza di metri 10,00 su ambo i lati o comunque trattate con prodotti ritardanti della combustione;
- Sulla necessità che i Comandi Militari adottino, durante l'esecuzione di esercitazioni militari, tutte le precauzioni necessarie per prevenire gli incendi;
- Sulla necessità che i proprietari o detentori delle aree boscate provvedano al decespugliamento laterale ai boschi (lungo il perimetro di aree boscate, va creata una fascia di rispetto, priva di vegetazione, tale da ritardare o impedire il propagarsi degli incendi);
- 8. Sull'obbligo per i concessionari di impianti esterni di GPL e gasolio, in serbatoi fissi, per uso domestico o commerciale, di mantenere sgombra e priva di vegetazione l'area circostante al serbatoio per un raggio non inferiore a mt. 6,00, fatte salve disposizioni che impongono maggiori distanze;
- 9. Sul prevenire incendi lungo le strade, nelle campagne e nei boschi dei territori di competenza comunale, nonché all'obbligo di osservare il comma 6 bis, art.182 del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152, nella parte in cui dispone l'espresso divieto di bruciatura dei residul vegetali e forestali nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, con specifica previsione che la trasgressione di tale divieto sarà punita a norma dell'art. 7 bis del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- 10. Sul rispetto di tutte le ulteriori normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia.

SI RICORDA

Ai trasgressori , salvo i casi previsti dal Codice Penale o da diversa disposizione di legge, saranno applicate Sanzioni amministrative, secondo i casi e comunque in base ai principi della legge n.689/81, ai sensi della legge n.353/2000, da un minimo di euro 1032,91 ad un massimo di euro 10.329,14 e, sulla scorta della legge regionale n.11/1996, da un minimo di euro 51,65 ad un massimo di euro 516,46 ovvero di euro 103,30 (D.P.R. Campania nr. 184 del 27.06.2012), oltre ulteriori disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

Dalla Sede Municipale addì 18

IL SINDACO Michele Vignola